

COSA DICONO

I CLIENTI E ... LA LEGGE

TESTO UNICO AMBIENTALE

D.LG 152/2006

e successive modifiche e integrazioni

v1.1: 4 AFFERMAZIONI FREQUENTI

- 1) IL MIO COMUNE CONSENTE DI PORTARE IN PIAZZOLA O DI AFFIDARE ALLA COOPERATIVA "pincopallino" CHE PUO' RITIRARE SENZA FIR PERCHE' LE CARTUCCE ESAUSTE SONO COME I RIFIUTI URBANI.
- 2) NON SERVONO LE ANALISI CHIMICHE
- 3) NOI NON ACQUISTIAMO TONER PERCHE' LE PERIFERICHE SONO A NOLEGGIO O IN COSTO-PAGINA. QUINDI E' RESPONSABILITA' DEL FORNITORE GESTIRE IL FINE VITA.
- 4) MA A NOI GIA' LI RITIRANO CON IL FIR. FANNO TUTTO LORO PER CUI NOI SIAMO A POSTO.

POSIZIONE CLIENTE: **IL MIO COMUNE CONSENTE DI PORTARE IN PIAZZOLA O DI AFFIDARE ALLA COOPERATIVA "pincopallino" CHE PUO' RITIRARE SENZA FIR PERCHE' LE CARTUCCE ESAUSTE SONO COME I RIFIUTI URBANI.**

POSIZIONE NOSTRA: I CONSUMABILI ESAURITI NON POSSONO ESSERE RITIRATI SENZA FIR PERCHE' IN NESSUN CASO SONO ASSIBILABILI AI RIFIUTI URBANI. IN CASO DI CONTROLLO L'AZIENDA NON DISPORREBBE DI ALCUNA DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE.

ALLEGATI :

- 1) Estratto Sole 24 Ore Paolo Pipere
- 2) ESTRATTO ART. 39 LEGGE 146 (che include i consumabili)
- 3) ABROGAZIONE DELLO STESSO ARTICOLO
- 4) NECESSITA' DEL FORMULARIO ART. 193 DLG 152
- 5) SANZIONE A UN CLIENTE CHE NON AVEVA DOCUMENTAZIONE ΕΝΑÓΥØÑØΠÓΕÁΔΑ PARTE DELLA GUARDIA FORESTALE DELLO STATO

**● D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 2**

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

loro ciclo d'uso sono definite come «rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici». Dal punto di vista giuridico questi scarti, mai classificati come pericolosi, devono essere separati dalle altre tipologie di scarti e consegnati al centro comunale di raccolta (cosiddetta "isola ecologica", "riciclerai" o "piazzola"). Il trasporto dei propri rifiuti domestici può essere realizzato con un veicolo intestato a privati, non a un'impresa, e non è richiesto alcun documento di accompagnamento.

Tipologia di rifiuto

I consumabili per la stampa dismessi da un'attività economica - esercitata da un'impresa, da un ente o da un libero professionista - giuridicamente si qualificano come "rifiuti speciali" e devono essere avviati alla rigenerazione, al recupero o allo smaltimento a cura e onere del produttore degli scarti. È opportuno, però, liberare il campo da alcuni frequenti errori interpretativi. Non si tratta di rifiuti "speciali assimilabili agli urbani", in quanto oggi sono tali (quindi recuperabili o smaltibili in impianti originariamente progettati per i rifiuti urbani) esclusivamente i rifiuti elencati nella deliberazione del comitato interministeriale sui rifiuti 27 luglio 1984, elencazione che - a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, legge n. 146/1994^[1] - non comprende più i "consumabili per l'informatica". Questo significa che le cartucce esauste provenienti da un'impresa, un ente o un professionista non possono essere prese in carico dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani perché, in nessun caso, il regolamento comunale può disporre l'assimilazione (la trasformazione del rifiuto speciale in urbano) di ciò che per legge non è assimilabile. In passato, il Comune aveva la possibilità di istituire servizi integrativi di raccolta di rifiuti (diversi da quelli urbani e assimilati agli urba-

ni) e, perciò, nel caso li avesse formalmente istituiti, avrebbe potuto ritirare le cartucce esauste a fronte di una specifica convenzione e richiedendo un corrispettivo per il servizio prestatato. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, che ha modificato la Parte IV del cosiddetto "Codice dell'ambiente" (D.Lgs. n. 152/2006), questa possibilità non è però più contemplata nella legislazione di riferimento.

Le cartucce esauste non sono "rifiuti di imballaggio", in quanto questa interpretazione è fondata su un'argomentazione erronea legata al fatto che:

- gli imballaggi servono a contenere e a trasportare qualcosa (in realtà una merce destinata al mercato) e
- le cartucce, pur essendo dispositivi che necessitano di energia elettrica o termica o cinetica per poter svolgere la loro funzione primaria, contengono *toner* o inchiostro e ne consentono il trasferimento,

Da ciò, teoricamente, conseguirebbe l'assimilazione delle cartucce a "imballaggi" e di quelle esauste a "rifiuti di imballaggio". Questa interpretazione risulta, comunque, poco convincente, se si pensa che, seguendo questa argomentazione, un autoarticolato potrebbe diventare un grande imballaggio e un autoarticolato da rottamare diventerebbe un enorme rifiuto di imballaggio.

I consumabili da avviare al recupero o allo smaltimento non sono neppure «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» (RAEE), tranne nel caso in cui si trovino nell'apparecchio che viene dismesso nel momento in cui il detentore decide di disfarsene. Le disposizioni sui RAEE, infatti, si applicano unicamente ai "prodotti finiti" elencati nelle dieci categorie riportate nell'allegato 1A alla direttiva 2002/96/CE (e nell'analogo elenco del D.Lgs. n. 151/2005)^[2] e divenuti rifiuti, mentre le cartucce non rispondono alla definizione di pro-

1) «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993» (in S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1994, n. 52).

2) «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti» (in S.O. n. 135 alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2005, n. 175).

Fonti normative	Giurisprudenza	Contrattazione collettiva	Interpelli	Indice tematico Corte di Giustizia	Doc. istituzionale/sindacale
Rassegna bibliografica	D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81	Indici tematici	CoReCo Marche Documentazione Istituzionale		
CoReCo Marche Documentazione Istituzionale (Cronologico)		Artigianato Enti Bilaterali/Organismi Paritetici			

MENU PRINCIPALE

- Home
- Organizzazione
- I Working Papers di Olympus
- Approfondimenti e Guide alla lettura
- Modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro
- Salute e sicurezza degli operatori della sicurezza

BANCHE DATI

- Fonti normative
- Giurisprudenza
- Contrattazione collettiva
- Interpelli
- Indice tematico Corte di Giustizia
- Doc. istituzionale/sindacale
- Rassegna bibliografica
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- Indici tematici
- CoReCo Marche Documentazione Istituzionale
- CoReCo Marche Documentazione Istituzionale (Cronologico)
- Artigianato Enti Bilaterali/Organismi Paritetici

Legge 22 febbraio 1994, n. 146 - Obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle CE

Giovedì 17 Agosto 2006 17:39 Elisabetta Mei



Legge 22 febbraio 1994, n. 146 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1994

Riferimenti normativi successivi: [D.lgs. 300/1999,art. 11](#); [L. 128/1998,art. 7 co. 1](#) ;

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A .
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B , a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

(Modificato dalla [L. 52/1996, art. 6](#))

Articolo 2

Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
 - a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
 - b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
 - d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o

n. 236.

(Vedi [L. 52/1996, art. 6](#))

Articolo 38

Rifiuti: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;
 - b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
 - c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;
 - d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/156/CEE, l'obbligo dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e dell'art. 3 della direttiva 91/689/CEE;
 - e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della lettera d), debbano essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni, integrata dalla descrizione merceologica e dalle caratteristiche del rifiuto;
 - f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
 - g) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;
 - h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
 - i) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento;
 - l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità all'art. 7 della direttiva 91/156/CEE e all'art. 6 della direttiva 91/689/CEE;
 - m) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio;
 - n) introdurre a livello regionale procedure amministrative integrate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze di servizi, cui partecipino i responsabili delle amministrazioni interessate.
2. Il Governo è autorizzato ad adottare entro il 1° maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilità di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento (CEE) n. 259/93.

Articolo 39

Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti.

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.
2. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 1, i comuni possono istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 58, comma 1, le parole: "ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'art. 60" sono soppresse;
 - b) l'art. 60 è abrogato;
 - c) all'art. 61, commi 1 e 3, le parole: "ed equiparati" sono soppresse;
 - d) all'art. 77, comma 1, le parole "o equiparati" sono soppresse;
 - e) all'art. 79, il comma 1 è abrogato.

(Modificato dalla [L. 128/1998, art. 17](#))

Articolo 40

Valutazione di impatto ambientale. Procedimenti integrati.

1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.
2. Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzativi, si procede alla unificazione e all'integrazione dei relativi procedimenti secondo le modalità definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 41

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 7 maggio 1998, n. 119

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

(GU n.107 del 11-5-1998)

Vigente al: 11-5-1998

Alle direzioni regionali delle entrate

Ai comuni

Alle province

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno -
Direzione generale
dell'Amministrazione civile -
Direzione centrale per la
finanza locale per i servizi
finanziari

Al Ministero del tesoro -
Ispettorato generale del bilancio

Al Ministero dell'ambiente -
Servizio per la tutela delle acque,
la disciplina dei rifiuti, il
risanamento del suolo e la
prevenzione dell'inquinamento di
natura fisica

Al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato -
Direzione generale delle fonti di
energia e delle industrie di base

Alla Corte dei conti - Sezione enti
locali

All'Associazione nazionale dei

comuni italiani
Alle prefetture
Ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario
Al Comitato regionale di controllo della Sicilia - Sezioni provinciali
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Ai comitati o sezioni di controllo di Aosta - Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano - Trieste - Gorizia - Udine - Pordenone

Con l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-1997, n. 128, del 24 aprile 1998 (supplemento ordinario n. 88/L alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge comunitaria 22 febbraio 1994, n. 146, che, secondo l'interpretazione consolidata (circ. n. 95/E del 22 giugno 1994 e n. 40/E del 17 febbraio 1996) disponevano, ad ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 253/1984), integrato dagli accessori per l'informatica, con eliminazione del previgente potere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Tale regime, pienamente operante soltanto dall'8 gennaio 1996 per la mancata reiterazione e conversione della diversa disciplina adottata per gli anni 1994 e 1995 con decretilegge (i cui effetti sono stati confermati dalla legge 11 novembre 1996, n. 575), e' tuttora vigente, non risultando emesso il regolamento di cui all'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che avrebbe dovuto dichiarare l'incompatibilità dell'art. 39 in esame con la nuova classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

L'abrogazione, ora disposta, fa venir meno l'assimilazione legale predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad es. quelli degli uffici e dei locali relativi ai servizi ed alla mensa, ecc.), sono da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovranno essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese.

stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

art. 193

Art. 193

Trasporto dei rifiuti

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istadamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile 1998, n. 145.

7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base



CORPO FORESTALE DELLO STATO

Comando Stazione di

N° /2014 Registro

N°Registro del Comando Provinciale di Bologna

VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Per violazione alle norme ed agli articoli di seguito indicati: **art. 190 comma 1 D.Lvo 152/2006**

<p>Trasgressore:</p> <p>Cognome e nome: (Rapp. Legale Ditta “ ”)</p> <p>nato a</p> <p>Residente a (BO)</p> <p>in via n° CAP</p> <p>Identificato a mezzo di</p>	<p>Obbligato in solido (art. 6 legge 24 novembre 1981, n. 689)</p> <p>Cognome e nome:</p> <p>nato a il</p> <p>Residente a</p> <p>in via/piazza n. CAP</p>
---	---

<p style="text-align: center;">NATURA DELL'INFRAZIONE</p> <p>Omessa tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi e non.</p>	<p>Minimo della sanzione edittale prevista: Euro 2.070,00</p> <p>Massimo della sanzione edittale prevista: Euro 12.400,00</p> <p>Pagamento ammesso in misura ridotta: Euro 4.133,33</p> <p>Spese del procedimento: Euro 7,20</p>
--	--

L'anno 2014 il giorno 06 del mese di Ottobre i sottoscritti Ispettore Sup. e Ag. Sc. , rispettivamente Ufficiale e Agente di P.G. ed entrambi Agenti di P.S., in servizio il giorno 02.10.2014 alle ore 16,25 in località “ ” nel Comune di (BO), hanno accertato quanto segue:

A seguito di controlli per il rispetto del disposto di cui alla norma violata, il Sig. meglio in rubrica generalizzato, legale rappresentante della ditta “ ”, pur essendo iscritto alla Camera di Commercio di Bologna come “artigiano”, all’atto dell’accertamento non è stato in grado di esibire il relativo registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi e non, nonostante l’avvenuta produzione di rifiuti pericolosi e non, riscontrato all’atto dell’accertamento.

Si invita il trasgressore a regolarizzare il caso, dotandosi dell’apposito registro previsto dall’Art. 190 c.1 D.Lvo 152/06 e s.m.i. Costituendo il fatto violazione alle norme precitate, sanzionate dall’art. 258 c.2 del D.Lvo 152/2006 e successive modifiche, la stessa verrà notificata al trasgressore. Il presente verbale, sottoscritto dagli accertanti, verrà trasmesso all’Amministrazione provinciale di Bologna, Settore Ambiente, Ufficio Amministrativo e al Comando Provinciale del C.F.S. di Bologna.

I verbalizzanti hanno proceduto al sequestro di:
 Il trasgressore spontaneamente ha dichiarato: //
 Letto, confermato e sottoscritto.

<p>IL TRASGRESSORE</p> <p>.....</p>	<p>L'OBBLIGATO IN SOLIDO</p> <p>.....</p>	<p>I VERBALIZZANTI:</p>
--	--	--------------------------------



MODALITA' DI ESTINZIONE: l'infrazione può essere conciliata con effetto liberatorio mediante il **pagamento in misura ridotta** (più favorevole al trasgressore, art.16 legge 689/81) della somma di **Euro 4133,33** pari al terzo del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, oltre alle **spese del procedimento** pari a **Euro 7,20**, entro il 60° giorno dalla notifica del presente verbale, tramite c./c. postale n° 17791401 intestato all’Amministrazione provinciale di Bologna, annotando nella causale del bollettino gli estremi del presente verbale.

L’interessato è invitato a trasmettere al Comando Provinciale del CFS sopra indicato, entro il termine predetto, la quietanza del versamento, onde evitare il provvedimento ingiuntivo. Trascorso inutilmente detto termine per il pagamento, si provvederà ad inoltrare rapporto all’Ufficio Amministrativo Ambiente della Provincia di Bologna che, in qualità di Autorità amministrativa competente, emetterà l’ordinanza ingiuntiva di cui all’art. 18 della legge 689/81.

L’interessato, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, ha facoltà di far pervenire alla citata Autorità amministrativa competente, scritti difensivi e documenti inerenti la violazione e può chiedere di essere sentito personalmente dalla stessa.

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Il sottoscritto Ag. Sc. del Comando Stazione Forestale di (BO) ha notificato il presente verbale al trasgressore, mediante raccomandata A/R n° spedita in data 07/10/2014 dall’ufficio postale di Vergato e notificata in data.....come da ricevuta di notifica che si allega.

<p>IL TRASGRESSORE</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">IL NOTIFICATORE</p>
--	---



POSIZIONE CLIENTE: **NON SERVONO LE ANALISI CHIMICHE**

POSIZIONE NOSTRA: IN PRESENZA DI UN RIFIUTO CON CER A SPECCHIO
(COME I CONSUMABILI ESAUSTI, COME PUO'
L'AZIENDA SCEGLIERE QUALE CER USARE SE NON SA
SE IL CONTENUTO PUO' ESSERE PERICOLOSO O NON
PERICOLOSO ?

SE NON CI FOSSE QUESTA POSSIBILITA' IL CER
SAREBBE UNICO E NON A SPECCHIO

ALLEGATI : 1) dlg 116 DEL 2014 (PAGINA 1 E PAG 23)

L. 11 agosto 2014, n. 116 ⁽¹⁾.

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2014, n. 192, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In vigore dal 21 agosto 2014

1. Il *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

al comma 5:

alla lettera *b)*, capoverso Art. 241-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari»;

dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* all'allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione:
□Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella *decisione 2000/532/CE*.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso □assoluto□, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso □assoluto□, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

la scheda informativa del produttore;

la conoscenza del processo chimico;

il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

le fonti informative europee ed internazionali;

POSIZIONE CLIENTE: **NOI NON ACQUISTIAMO TONER PERCHE' LE
PERIFERICHE SONO A NOLEGGIO O IN COSTO-PAGINA.
QUINDI E' RESPONSABILITA' DEL FORNITORE
GESTIRE IL FINE VITA.**

POSIZIONE NOSTRA: IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO E' IL SOGGETTO
GIURIDICO CHE LO GENERA CON LA PROPRIA
ATTIVITA'. E' UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTO CHE
I TONER VENGONO CONSUMATI STAMPANDO E NON
NOLEGGIANEO LE MACCHINE

ALLEGATI : 1) ART 183DàÈ DEL DLg 152/2006

c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, cioè al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

(1) N. Redaz. - Articolo inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 03.12.2010, n. 205, in vigore dal 25.12.2010.

art. 183

Art. 183

Definizioni (1)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (2)
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

POSIZIONE CLIENTE: **MA A NOI GIA' LI RITIRANO CON IL FIR. FANNO
TUTTO LORO PER CUI NOI SIAMO A POSTO.**

POSIZIONE NOSTRA: IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO HA NUMEROSI OBBLIGHI
E CONSERVA LA RESPONSABILITA' PER TUTTA LA
CATENA DEL TRATTAMENTO.

ALLEGATI : 1) ART 188 DEL DLg 152/2006

o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

(1) N. Redaz. - Articolo sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 03.12.2010, n. 205, in vigore dal 25.12.2010.

Formulazione precedente:

(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.

art. 188

Art. 188

Responsabilità della gestione dei rifiuti (1)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è

Articolo 188-bis

Controllo della tracciabilità dei rifiuti (1)

1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009; oppure (2)

b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193.

4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi. (3)

(1) N. Redaz. - Articolo inserito dall'art. 16 del D.Lgs. 03.12.2010, n. 205, in vigore dal 25.12.2010. Per la decorrenza delle disposizioni, cfr. il comma 2 del medesimo art. 16 del D.Lgs. 205/2010.

(2) N. Redaz. - Nella sua formulazione originaria, l'art. 6, comma 2, del D.L. 13.08.2011, n. 138, in vigore dal 13.08.2011 aveva previsto l'abrogazione della presente lettera a). Tale disposizione non è stata, tuttavia, recepita in sede di conversione dalla L. 14.09.2011, n. 148, in vigore dal 17.09.2011.

(3) N. Redaz. - Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 31.08.2013, n. 101, in vigore dal 01.09.2013.

